

## **Allegato B**

### **Piano Nazionale di Resilienza e Recupero (P.N.R.R.) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU**

#### **Intervento: Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione Digitale”**

**Amministrazione Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale**

**Soggetto attuatore: Regione Piemonte**

**Bando regionale non competitivo rivolto alle Città capoluogo di provincia, agli Enti gestori socio-assistenziali, alle Strategie urbane d'area, alle Aree interne, alle Green communities ed alle ulteriori aggregazioni spontanee di comuni (soggetti sub attuatori) per l'attuazione della Misura 1.7.2. del P.N.R.R..**

#### **Indice**

##### **Capo 1 - Inquadramento della Misura 1.7.2 del PNRR**

(Art. 1) - Riferimenti normativi

(Art. 2) - Contesto

(Art. 3) - I servizi di facilitazione digitale

- (Art. 4) - I facilitatori digitali
- (Art. 5) - Il punto di facilitazione digitale

### **Capo 2 - Dotazione finanziaria, Spese ammissibili, Entità agevolazione**

- (Art. 6) - La dotazione finanziaria
- (Art. 7) - Ripartizione dei costi
- (Art. 8) – Spese ammissibili
- (Art. 9) – Entità della agevolazione – Rideterminazione dell’agevolazione
- (Art. 10) – Divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

### **Capo 3 – Target di candidatura, Numeriche per punto di facilitazione, Tempistiche**

- (Art. 11) - Target di candidatura
- (Art. 12) - Tempistiche di realizzazione - Target intermedi
- (Art. 13) - Numeriche orientative per punto di facilitazione

### **Capo 4 – Soggetti sub attuatori, Presentazione, valutazione e negoziazione delle candidature**

- (Art. 14) - I Soggetti sub attuatori (S.S.A)
- (Art. 15) - Modalità e termini di presentazione delle candidature
- (Art. 16) - Valutazione e approvazione delle candidature
- (Ar. 17) - Negoziazione delle candidature

### **Capo 5 – Obblighi gravanti sui S.S.A.**

- (Art. 18) - Obbligo di richiesta e comunicazione del CUP
- (Art. 19) - Rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)
- (Art. 20) – Rispetto degli obblighi in materia di Pari Opportunità
- (Art. 21) - Doppio finanziamento, Conflitti di interesse, Rischio frodi
- (Art. 22) - Obbligo di alimentazione del sistema ReGiS e del sistema di monitoraggio
- (Art. 23) – Archiviazione e conservazione dei documenti
- (Art. 24) - Riservatezza e protezione dei dati personali
- (Art. 25) - Informazione, comunicazione e visibilità

### **Capo 6 – Circuito finanziario -Controlli**

- (Art. 26) - Trasferimento dei finanziamenti ai Soggetti sub attuatori
- (Art. 27) - Modalità di annullamento dei giustificativi di spesa
- (Art. 28) - Controlli sulle attività di progetto
- (Art. 29) - Controlli a campione da parte del D.T.D.
- (Art. 30) – Modifiche progettuali**
- (Art. 31) - Rinuncia dell’agevolazione

### **Capo 7 – Informativa privacy, Contatti, R.P.**

- (Art. 32) - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
- (Art. 33) - Informazioni e contatti**
- (Art. 34) - Responsabile del procedimento

### **Capo 8 – Appendice**

- (Art. 35) – Target di candidatura, risorse finanziarie correlate ed eventuali riduzioni finanziarie
- (Art. 36) - Guida alla compilazione della candidatura - Elementi essenziali
- (Art. 37) - Assistenza specialistica per la presentazione delle candidature

(Art. 38) - Avvertenza

## **Capo 1 - Inquadramento della Misura 1.7.2 del PNRR**

### **Art. 1 – Riferimenti normativi**

- ✓ Il presente Bando è emanato in attuazione della seguente normativa:
- ✓ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- ✓ Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- ✓ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021, ed in particolare la Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, di cui 132.000.000,00 di euro destinati all'attivazione o potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti.
- ✓ Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza».
- ✓ Regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- ✓ Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
- ✓ Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» che, tra l'altro, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 prevede che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77".
- ✓ Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- ✓ Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 di istituzione nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

- ✓ Decreto interministeriale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 24 settembre 2021 di organizzazione dell’Unità di Missione del Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77.
- ✓ Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target, di cui all’Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.
- ✓ Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
- ✓ Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- ✓ Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.
- ✓ Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia.
- ✓ Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”.
- ✓ Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”.
- ✓ Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”.
- ✓ Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).
- ✓ “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.
- ✓ Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - indicazioni attuative”.

- ✓ Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”.
- ✓ Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.
- ✓ Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”.
- ✓ Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”.
- ✓ Circolare del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.
- ✓ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, comma 1, che modifica l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del CUP, prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”.
- ✓ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.
- ✓ Articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute.

## **Art. 2 – Contesto**

(2.1) Gli sforzi per la trasformazione digitale di infrastrutture e servizi descritti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono essere accompagnati da interventi mirati allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, per garantire un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese.

(2.2) La carenza di competenze digitali nei diversi ambiti, è uno dei principali limiti per lo sviluppo del Paese. Secondo i dati del DESI 2021 (Digital Economy and Society Index), l’Italia è terzultima in Europa nella dimensione del capitale umano. Solo il 42 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno competenze digitali di base (56 % nell’UE) e solo il 22 % dispone di competenze digitali superiori a quelle di base (31 % nell’UE).

(2.3) L’obiettivo generale del progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale”, di cui alla Misura 1.7.2 del PNRR, è legato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

(2.4) La Regione Piemonte, in qualità di Ente attuatore della Misura 1.7.2, ha concordato con il Dipartimento per la trasformazione digitale (D.T..D.) il Piano operativo regionale approvato con Delibera della Giunta regionale n. 62-6055 del 25 novembre 2022.

(2.5) In data 10 gennaio 2023 la Regione Piemonte ed il Dipartimento per la trasformazione digitale (D.T..D.) hanno sottoscritto l'Accordo, ex art.15 legge 7 agosto 1990, n.241 per l'attuazione del medesimo Piano operativo (di seguito "Accordo"), registrato dalla Corte di Conti in data 9 febbraio 2023.

(2.6) La Rete regionale dei servizi di facilitazione digitale è costituita dall'insieme delle Reti locali. La costituzione delle Reti locali è finanziata dal presente Bando che contiene le prescrizioni e le indicazioni sull'ammissibilità e sulle modalità di presentazione della domanda di finanziamento.

(2.7) Agli enti beneficiari dei finanziamenti è riconosciuto il ruolo di Soggetti sub attuatori (S.S.A).

(2.8) La struttura regionale che attua il presente Bando è la direzione Competitività del sistema regionale, settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane.

### **Art. 3 - I servizi di facilitazione digitale**

(3.1) Le attività che caratterizzano i presidi di facilitazione digitale e che si basano sul quadro europeo DigComp sono:

- la formazione/assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini target nell'utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza;
- la formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l'accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc e condivisi nel citato catalogo, usufruendo di un percorso personalizzato;
- la formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.

(3.2) Queste tre tipologie di servizi possono essere variamente attivate e declinate a livello operativo presso ciascun punto di facilitazione digitale, ad eccezione del servizio di assistenza personalizzata individuale (o facilitazione) che deve essere in ogni caso garantito in ciascun presidio.

(3.3) I servizi erogati presso i presidi (ed in particolare l'attività di facilitazione digitale) dovrebbero essere resi disponibili **per almeno 24 ore settimanali**, al fine di assicurare l'equità nell'accesso. Sono, tuttavia, ammesse eventuali previsioni di disponibilità del presidio per tempi inferiori a quelli raccomandati, purché opportunamente motivate anche in relazione alle caratteristiche del target potenziale dei punti di facilitazione (incluso la distribuzione geografica). Sempre al fine di assicurare la massima flessibilità operativa nel rispetto dei principi di equità nell'accesso ed efficacia del servizio, è comunque favorito il ricorso a forme di interazione con gli utenti da remoto o a modalità di facilitazione itineranti.

(3.4) Nell'ottica di garantire il fine formativo e non solo di facilitazione dell'intervento per concorrere efficacemente al conseguimento dell'obiettivo del 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base, si raccomanda inoltre la previsione di **almeno 50 ore annuali** di formazione sincrona, realizzabili attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride. Anche in questo caso sono comunque ammesse forme di flessibilità nella definizione delle attività di formazione, purché atte a garantire la massima fruizione da parte del target di riferimento.

### **Art. 4 - I facilitatori digitali**

(4.1) I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di facilitatori digitali. Si tratta di una figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali e di

Internet in generale, e a fornire loro supporto e orientamento. Il ruolo del facilitatore digitale è di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali e nella partecipazione alle attività che caratterizzano il punto di facilitazione digitale.

(4.2) I facilitatori digitali, nel rispetto dei principi di parità di genere e di valorizzazione e protezione dei giovani, possono essere individuati oltre che tra il personale degli enti coinvolti anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con operatori privati e del terzo settore e/o promuovendo sinergie con progetti già attivi o da attivare sul territorio. Inoltre, possono essere promosse sinergie con il progetto Servizio civile digitale favorendo l'affiancamento dei giovani volontari agli operatori dei punti di facilitazione. In questo caso, tuttavia, la sinergia tra progetti è da intendersi come finalizzata al potenziamento dell'attività complessiva sul territorio, pertanto, i cittadini formati grazie all'intervento dei volontari del Servizio civile digitale non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto Reti dei servizi di facilitazione digitale e vengono raccolti separatamente nel sistema di monitoraggio.

(4.3) La selezione dei facilitatori digitali avverrà da parte dei soggetti sub attuatori (S.S.A).

(4.4) La formazione dei facilitatori digitali avviene a livello nazionale. Per permettere a tutti i facilitatori, indipendentemente dal profilo di competenze individuale, di svolgere al meglio il proprio ruolo e gestire le attività rivolte ai cittadini che usufruiscono del servizio, il D.T.D. attiverà percorsi formativi volti a sviluppare le seguenti competenze specifiche:

- ✓ competenze relative all'erogazione del servizio di facilitazione digitale e alle relazioni con l'utenza;
- ✓ competenze relative alle attività specifiche di didattica richieste sia per l'assistenza personalizzata che per la conduzione di micro-corsi. Le competenze richieste sono definite nel quadro europeo delle competenze digitali per docenti e formatori DigCompEdu relativamente all'area di competenza "Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti" e al livello di padronanza B1 (minimo in cui si hanno le competenze per sviluppare attività di apprendimento) e superiori;
- ✓ competenze per i cittadini come descritte nel quadro europeo delle competenze digitali DigComp 2.1 e DigComp 2.2 relativamente a tutte le aree di competenza e al livello di padronanza 5 (minimo in cui si hanno le competenze adeguate per guidare l'apprendimento di altri) e superiori.

### **Art. 5 - Il punto di facilitazione digitale (P.F.)**

(5.1) I punti di facilitazione digitale sono contraddistinti dall'esposizione dei loghi di Repubblica Digitale e del progetto forniti dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dalla Regione, devono essere collocati in luoghi di facile accessibilità, favorendo centri di aggregazione come le biblioteche, le scuole, le sedi di associazioni, i centri anziani, i centri giovanili e culturali, le parrocchie e gli spazi pubblici in generale, inclusi gli sportelli di assistenza all'erogazione dei servizi digitali (es. URP). Va favorita, rispetto alle specificità del territorio, l'attivazione di punti di facilitazione digitale itineranti sul territorio, assicurando in ogni caso la dotazione strumentale e la connettività adeguate, allo stesso modo dei presidi con sede fissa.

## **Capo 2 - Dotazione finanziaria, spese ammissibili, entità agevolazione**

### **Art. 6 - La dotazione finanziaria**

(6.1) La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del Piano operativo regionale ammonta a 8.747.616,00 euro.

(6.2) Le risorse gestite direttamente a livello regionale sono pari a 500.000,00 euro. Le risorse attribuibili dal presente Bando ammontano conseguentemente a 8.247.616,00 euro.

(6.3) Gli importi indicati sono stimati come risorse massime per la realizzazione di ogni attività. Le eventuali economie ed ottimizzazioni a livello di singola progettualità saranno riprogrammate, in accordo con il D.T.D., al fine di garantire il raggiungimento dei target regionali.

### **Art. 7 - Ripartizione dei costi**



(7.1) La Regione Piemonte è vincolata in base all'Accordo con il D.T.D. a perseguire complessivamente la seguente ripartizione tra i costi (8.747.616 euro):

- misura minima del 83% per i servizi di formazione in presenza, online e di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale;
- misura massima del 7% per attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione,
- misura massima del 10% per attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi, di cui il 5,72% circa (500.000,00 euro) gestiti direttamente dalla Regione Piemonte.

(7.2) Conseguentemente ai soggetti sub attuatori risultano attribuibili 8.247.616 euro così ripartiti:

- misura minima di 7.260.521,28 euro per i servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale, pari a circa **l'88,031%**;
- misura massima di 612.333,12 euro per attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione, pari a circa il **7,424%**;
- misura massima di 374.761,60 euro per attività di comunicazione puntuale/organizzazione di eventi formativi, pari a **circa il 4,544%**.

### **Art. 8 - Spese ammissibili**

(8.1) Gli interventi oggetto del presente bando riguardano la costituzione e la gestione di una rete locale di servizi di facilitazione digitale. Non sono ammissibili sul PNRR costi legati ad attività di assistenza tecnica.

(8.2) L'agevolazione viene concessa quale finanziamento al 100% dei costi ammissibili secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5.11.2011".

(8.3) Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano i seguenti principi generali:

- a) coerenza e pertinenza delle spese con le finalità dell'investimento;
- b) rispetto della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di servizi, forniture e di lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016);
- b bis) rispetto della normativa nazionale dettata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106");
- c) rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile;
- d) rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di spese ammissibili in particolare il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 e il Regolamento (UE) 1060/2021, articoli 52 e seguenti.

(8.4) Ciascuna spesa, per essere ammissibile, deve:

- a) essere riferita a quanto previsto dal presente Bando, dall' "Accordo" e dal Piano Operativo regionale;
- b) essere stata effettivamente sostenuta ed aver dato luogo ad un pagamento da parte dei soggetti sub attuatori. E' necessario che ciascuna spesa sia giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce;
- c) essere riferita al periodo di ammissibilità della spesa: dalla data di approvazione del presente Bando al 31.12.2025;
- d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, ed il riferimento al progetto ammesso a finanziamento (CUP);
- e) essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del soggetto sub attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG;

- f) essere integrata dalla documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa e deve rispettare la normativa civilistica e fiscale (in particolare l'art. 2214 del Codice Civile e il DPR 633/72) nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii);
- g) essere coerente, se del caso con la documentazione di gara ed il contratto con il fornitore;
- h) far riferimento a prestazione/fornitura eseguita nei termini previsti dal contratto;
- i) essere pagate utilizzando esclusivamente il bonifico bancario. I bonifici devono riportare nella causale il CUP;
- j) devono risultare addebitati su conti correnti bancari/conti di tesoreria intestati al soggetto sub attuatore ed essere tracciabili.

(8.5) Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma.

(8.6) Con specifico riferimento alle fatture presentate per la liquidazione delle spese è necessario che ciascuna contenga le seguenti informazioni:

I. titolo del progetto ammesso al finanziamento;

II. indicazione del riferimento al PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.7.2

III. estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

IV. numero e data della fattura;

V. estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto;

VI. importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);

VII. indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (per servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; per forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione);

VIII. CIG (ove applicabile) e CUP;

(8.7) Tutti i costi devono essere effettivamente sostenuti, documentati e riferiti alla progettualità approvata.

(8.8) Si applica la modalità semplificata prevista dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, art. 54, lettera b) per il riconoscimento su base forfettaria dei costi indiretti in misura non superiore al 15% dei costi diretti del personale.

(8.9) Contribuiscono a comporre i costi diretti del personale le voci di spesa relative ai servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale.

(8.10) L'importo forfettario potrà coprire i seguenti costi: costi amministrativi, altri costi di personale non impegnato direttamente sulle attività di facilitazione, costi di illuminazione, riscaldamento, telefono, sorveglianza, pulizia, canoni di locazione, spese di viaggio, rimborsi spese per missioni.

(8.11) Le voci di spesa devono essere ricomprese nell'ambito di quelle contenute nella tabella 8.12. Qualora un S.S.A. individui una voce di spesa da portare a rendicontazione, non ricompresa tra quelle indicate, deve informare obbligatoriamente e preliminarmente la Regione che ne valuta l'ammissibilità nel rispetto delle codifiche Regis e previa interlocuzione con il D.T.D..

#### **(8.12) TABELLA SPESE AMMISSIBILI**

<b>Modello</b>		<b>A - Modello gestione interna da parte del Soggetti sub attuatori</b>	<b>B - Modello gestione in coprogettazione con ETS</b>	<b>C - Modello gestione esternalizzata</b>
<b>1. Spese formazione Tipo spesa Personale coinvolto nel progetto</b>	<b>Codice REGIS</b>	<b>note di ammissibilità della spesa (NDAS)</b>	<b>note di ammissibilità della spesa (NDAS)</b>	<b>note di ammissibilità della spesa (NDAS)</b>

1.1 Spese per il personale facilitatore digitale (Interno PA)	213 (COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PA)	Sono ammessi i costi salariali per stipendio *, di solo personale TD reclutato per il progetto e con scadenza non oltre il 31/12/2025 [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
* Indica la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.				
1.2 Spese per il personale facilitatore digitale (Esterno PA)	205 (SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI))	Sono ammessi i costi per collaborazioni professionali/forniture e di servizi reclutato per il progetto e con scadenza non oltre il 31/12/2025 [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	Sono ammessi i costi per collaborazioni professionali/forniture di servizi reclutato per il progetto e con scadenza non oltre il 31/12/2025, o personale interno stipendiato dagli ETS [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	Sono ammessi i costi per forniture di servizi di facilitazione contrattualizzate per il progetto e con scadenza non oltre il 31/12/2025
1.3 Spese per il personale coordinatore (Interno PA)	213 (COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PA)	Sono ammessi i costi salariali per stipendio * di solo personale TD reclutato per il progetto con finalità di coordinamento dell'attività dei punti di facilitazione e con scadenza non oltre il 31/12/2025 [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
* Indica la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.				
1.4 Spese per il personale coordinatore (Esterno PA)	205 (SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI))	Sono ammessi i costi per collaborazioni professionali/forniture e di servizi reclutato per il progetto con finalità di coordinamento dell'attività dei punti di facilitazione e con scadenza non oltre il 31/12/2025	Sono ammessi i costi per collaborazioni professionali/forniture di servizi reclutato per il progetto con finalità di coordinamento dell'attività dei punti di facilitazione e con scadenza non oltre il 31/12/2025, o	NON PERTINENTE (ricompreso nella fattura e nella voce 1.2)

		[COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	personale interno stipendiato dagli ETS [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	
1.5 Spese per personale docente specializzato	205 (SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI))	Sono ammessi i costi per collaborazioni professionali/forniture e di servizi reclutato ai fini di particolari attività del progetto, diverse dalla facilitazione digitale, quali docenze in corsi di gruppo e/o traduttori per formazione rivolta a minoranze etniche con difficoltà linguistiche o cittadini con deficit uditivo etc [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	Sono ammessi i costi per collaborazioni professionali/forniture di servizi reclutato ai fini di particolari attività del progetto, diverse dalla facilitazione digitale, quali docenze in corsi di gruppo e/o traduttori per formazione rivolta a minoranze etniche con difficoltà linguistiche o cittadini con deficit uditivo etc [COSTO DIRETTO DI PERSONALE]	NON PERTINENTE (ricompreso nella fattura e nella voce 1.2)
1.6 Spese di missione	206 (MISSIONI)	Nel caso di punti di facilitazione itineranti. Sono ammesse spese di missione relative al solo personale facilitatore o coordinatore del progetto, il cui salario sia rimborsabile all'interno del progetto.  [COSTO DIRETTO SE RENDICONTATO ESPLICITAMENTE , ALTRIMENTI RICOMPRESO NEL 15% FORFETTARIO]	Nel caso di punti di facilitazione itineranti. Sono ammesse spese di missione relative al solo personale facilitatore o coordinatore del progetto, il cui salario sia rimborsabile all'interno del progetto.  [COSTO DIRETTO SE RENDICONTATO ESPLICITAMENTE , ALTRIMENTI RICOMPRESO NEL 15% FORFETTARIO]	NON PERTINENTE (ricompreso nella fattura e nella voce 1.2)
1.9 - Costi indiretti forfettari (ex Reg. 1060/2021 art. 54 lett. B))	205 (SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI))	Sono rimborsate in modalità forfait fino ad un massimo complessivo del 15% delle spese	Sono rimborsate in modalità forfait fino ad un massimo complessivo del 15% delle spese dirette di	NON PERTINENTE (ricompreso nella fattura e nella voce 1.2)

		<p>dirette di personale messo a disposizione per servizi di facilitazione per:</p> <p>1.9.1 costi amministrativi,</p> <p>1.9.2 altri costi di personale non impegnato direttamente sulle attività di facilitazione,</p> <p>1.9.3 costi di illuminazione, riscaldamento, telefono, sorveglianza, pulizia,</p> <p>1.9.4 canoni di locazione,</p> <p>1.9.5 spese di viaggio,</p> <p>1.9.6 rimborsi spese per missioni</p>	<p>personale messo a disposizione per servizi di facilitazione per:</p> <p>1.9.1 costi amministrativi,</p> <p>1.9.2 altri costi di personale non impegnato direttamente sulle attività di facilitazione,</p> <p>1.9.3 costi di illuminazione, riscaldamento, telefono, sorveglianza, pulizia,</p> <p>1.9.4 canoni di locazione,</p> <p>1.9.5 spese di viaggio,</p> <p>1.9.6 rimborsi spese per missioni</p>	
<b>2 - Attività di comunicazione/organizzazione di eventi</b>	<b>Codice REGIS</b>	<b>(NDAS)</b>	<b>(NDAS)</b>	<b>(NDAS)</b>
2.1 Fornitura di materiali per la comunicazione	205 (SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI))	<p>Sono ammesse spese, solo se acquisite dalla PA, per la realizzazione di volantini, manifesti, brochure, locandine, messaggi promozionali, targhe o qualsiasi altro materiale di supporto tangibile e intangibile finalizzato all'attività di comunicazione e promozione delle attività organizzate dai centri di facilitazione digitale, secondo le indicazioni relative all'immagine coordinata fornite da</p>	NON PERTINENTE (spese in capo solo al soggetto sub-attuatore)	NON PERTINENTE (spese in capo solo al soggetto sub-attuatore)

		Regione. Non sono ammesse quota parte di servizi di social management già contrattualizzati in precedenza e/o di assistenza generica		
<b>3. Dotazioni tecnologiche</b>	<b>Codice REGIS</b>	<b>(NDAS)</b>	<b>(NDAS)</b>	<b>(NDAS)</b>
3.1 Strumentazione tecnologica	201 (MATERIALI INVENTARIABILI)	Sono ammesse spese per l'acquisto di strumentazione tecnologica finalizzata alla predisposizione delle postazioni, anche mobili, dei punti di facilitazione digitale (pc, monitor, scanner, stampanti etc), solo se acquisito dalla PA.	NON PERTINENTE (spese in capo solo al soggetto sub-attuatore)	NON PERTINENTE (spese in capo solo al soggetto sub-attuatore)

#### **Art. 9 - Entità della agevolazione – Rideterminazione dell'agevolazione**

(9.1) L'entità della agevolazione è commisurata al target (T1) della candidatura ed al numero dei punti di facilitazione da avviare come meglio esplicitato nell'art. 35.

(9.2) Qualora in sede di rendicontazione finale i target conseguiti risultino inferiori a quelli approvati l'agevolazione potrà essere proporzionalmente ridotta.

(9.3) Nel caso in cui, in sede di rendicontazione finale, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello concesso, l'agevolazione sarà ridotta di conseguenza.

#### **Art. 10 – Divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche**

(10.1) Per le voci di spesa finanziate dal presente Bando non è consentito il cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

(10.2) I soggetti sub attuatori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni eventuale successiva variazione che incida sulle voci di spesa finanziate.

### **Capo 3 - Target di candidatura, Numeriche per punto di facilitazione, Tempistiche**

#### **Art. 11 - Target di candidatura**

(11.1) Per la quantificazione del target di candidatura (T1) si applicano i seguenti criteri: popolazione residente, eventuale situazione di svantaggio su base provinciale, incremento distribuito del 5%, dimidiazione del 20% per territori periferici ed ultraperiferici. Il metodo per il calcolo del target è descritto nell'art. 35.

(11.2) La candidatura determina il target ed il numero di punti di facilitazione da avviare.

(11.3) La candidatura può contenere la disponibilità al raggiungimento di un target supplementare da porre alla base di una successiva negoziazione.

(11.4) La Regione associa a ciascun target il relativo finanziamento.

(11.5) Al termine del progetto il mancato raggiungimento del target regionale può determinare la revoca parziale del finanziamento proporzionalmente agli obiettivi non raggiunti. In tal caso il target inevaso è rideterminato come descritto nel paragrafo (35.3).

#### **Art. 12 – Tempistiche di realizzazione - Target intermedi**

(12.1) La realizzazione dei progetti deve concludersi entro il 31.12.2025 (100% del T1) salvo proroghe da parte del D.T.D..

(12.2) Le tempistiche di realizzazione ed avanzamento devono essere tali da contribuire al raggiungimento dei target intermedi definiti nel Piano operativo regionale al 31.12.2023 (25% del T1) ed al 31.12.2024 (60% del T1). I target di candidatura sono conseguentemente allineati ai medesimi obiettivi.

(12.3) Qualora il target regionale venga rideterminato in ordine al dato numerico o alle scadenze temporali, la Regione Piemonte applicherà ai soggetti sub attuatori la disciplina più favorevole.

#### **Art. 13 - Numeriche orientative per punto di facilitazione**

(13.1) Un punto di facilitazione equivale, orientativamente, a 21.000 abitanti di popolazione residente.

(13.2) Un punto di facilitazione equivale, orientativamente, ad un finanziamento di 39.400 euro.

(13.3) Un punto di facilitazione fornisce, orientativamente, il servizio a 870 utenti univoci nel corso del triennio 2023-2025.

### **Capo 4 – Soggetti sub attuatori, Presentazione, valutazione e negoziazione delle candidature**

#### **Art. 14 - I soggetti sub attuatori (S.S.A.)**

(14.1) Possono presentare la propria candidatura a valere sulle risorse del presente Bando:

##### **a) le Strategie Urbane d'Area (S.U.A.) di cui alla programmazione POR FESR 2020-2027:**

**a/1 – Alto novarese e bassa val Sesia**, Dormelletto, Paruzzaro, Meina, Belgirate, Cavallirio, Borgo Ticino, Lesa, Cerano, Bellinzago Novarese, Pisano, Briga Novarese, Serravalle Sesia, Maggiora, Roasio, Gozzano, Borgomanero, Grignasco, Cureggio, Arona, Bolzano Novarese, Invorio, Lozzolo, Comignago, Galliate, Romentino, Gargallo, Nebbiuno, Prato Sesia, Marano Ticino, Massino Visconti, Oleggio, Gattinara, Castelletto sopra Ticino, Oleggio Castello, Varallo Pombia, Cameri, Trecate, Romagnano Sesia, Boca, Pombia,

**a/2 – Comuni alessandrini**, Tortona, Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Pasturana,

**a/3 – Langhe**, Alba, Piobesi d'Alba, Magliano Alfieri, Guarene, Vezza d'Alba, Castagnito,

**a/4 – Braidese**, Bra, Sommariva del Bosco, Sanfre', Racconigi, Caramagna Piemonte,

**a/5 – Monregalese e basso cuneese**, Boves, Mondovi', Peveragno, Vignolo, Cervasca, Roccavione, Beinette, Margarita, Borgo San Dalmazzo,

**a/6 – Saluzzese**, Villafalletto, Centallo, Busca, Genola, Fossano, Tarantasca, Lagnasco, Vottignasco, Manta, Costigliole Saluzzo, Saluzzo, Verzuolo, Savigliano,

**a/7 – Pinerolese**, Pinerolo, Frossasco, Prarostino, Porte, Torre Pellice, Bricherasio, Roletto, San Germano Chisone, Bagnolo Piemonte, Luserna San Giovanni, Barge, Bibiana, Inverso Pinasca, Lusernetta, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina,

**a/8 – Valli di Susa e Sangone**, Giaveno, Coazze, Chiusa di San Michele, Bussoleno, Almese, San Giorio di Susa, Vaie, Bruzolo, Avigliana, Givoletto, Condove, Caselette, Villar Focchiardo, Susa, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Val della Torre, Sant'Antonino di Susa, Villar Dora, Chianocco, Caprie, Borgone Susa, San Didero, Valgioie,

**a/9 – Ciriacese**, San Francesco al Campo, Vallo Torinese, Cirie', La Cassa, San Carlo Canavese, Robassomero, Mathi, Varisella, Villanova Canavese, San Maurizio Canavese, Fiano, Nole, Grosso,

**a/10 – Canavese ed eporediese**, Chivasso, San Sebastiano da Po, Candia Canavese, Mercenasco, Romano Canavese, Caluso, Castagneto Po, Ivrea, Barone Canavese, Strambino, Banchette, Casalborgone, Samone,

Fiorano Canavese, Orio Canavese, Salerano Canavese, Lessolo, Pavone Canavese, San Raffale Cimena, Rivalba, Cinzano, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Brandizzo,

**a/11 – Collina e pianura torinese**, Santena, Pralormo, Baldissero Torinese, Villastellone, Mombello di Torino, Isolabella, Riva presso Chieri, Montaldo Torinese, Marentino, Cambiano, Arignano, Pecetto Torinese, Carmagnola, Pino Torinese, Poirino, Chieri, Andezeno, Moriondo Torinese, Pavarolo, Sciolze,

**a/12 – Area metropolitana ovest**, San Gillio, Collegno, Druento, Rosta, Buttigliera Alta, Venaria Reale, Villarbasse, Reano, Rivoli, Pianezza, Grugliasco, Alpignano, Sangano, Trana,

**a/13 – Area metropolitana est**, San Mauro Torinese, Leini, Volpiano, Mappano, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Settimo Torinese,

**a/14 – Area metropolitana sud**, None, La Loggia, Vinovo, Moncalieri, Trofarello, Piossasco, Orbassano, Carignano, Volvera, Bruino, Rivalta di Torino, Candiolo, Beinasco, Nichelino, Piobesi Torinese;

**b) le otto città capoluogo di provincia:**

b/1 - Torino

b/2 - Novara

b/3 - Alessandria

b/4 - Asti

b/5 - Cuneo

b/6 - Vercelli

b/7 - Biella

b/8 – Verbania;

**c) le 6 aree interne del Piemonte, di cui 4 afferenti alla programmazione POR FESR 2014-2020 e 2 alla programmazione POR FESR 2021-2027:**

**c/1 – Area Interna Valle Maira e Grana:** Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Villar San Costanzo, Castelmagno, Montemale Di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Bernezzo, Caraglio, Cervasca,

**C/2 - Area Interna Valle Ossola:** Antrona Schieranco, Anzola D'ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Montescheno, Borgomezzavalle, Vanzone Con San Carlo, Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Maserà, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Villadossola, Vogogna,

**C/3 - Area Interna Valle Bormida:** Bergolo (Cn), Camerana (Cn), Castelletto Uzzone (Cn), Castino (Cn), Cortemilia (Cn), Gorzegno (Cn), Gottasecca (Cn), Levice (Cn), Mombarcaro (Cn), Monesiglio (Cn), Perletto (Cn), Pezzolo Valle Uzzone (Cn), Prunetto (Cn), Saliceto (Cn), Torre Bormida (Cn), Bubbio (At), Cassinasco (AT), Cessole (At), Loazzolo (At), Mombaldone (At), Monasterolo Bormida (At), Olmo Gentile (At), Roccaverano (At), San Giorgio Scarampi (At), Serole (AT), Sessame (At), Bistagno (At), Denice (At), Merana (At), Montechiaro D'acqui (AL), Ponti (AL), Spigno Monferrato (AL), Vesime (At),

**c/4 - Area Interna Valli di Lanzo:** Ala Di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero Di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu',

**c/5 - Area Interna Valsesia:** Ailoche, Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile (BI), Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola (BI), Cravagliana, Crevacuore (BI) , Curino (BI), Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula(BI) , Postua, Pray (BI), Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Sostegno (BI), Valdilana (BI) , Valduggia, Varallo, Villa Del Bosco (BI), Vocca.

**c/6 - Area Interna Terre del Giarolo:** Albera Ligure, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania Coppi, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera, Volpegolino;



**d) le quattro Green communities del Piemonte finanziate con i Decreti 30.3.2022 (Green communities pilota) e 28 settembre 2022:**

**d/1 - Terre del Monviso:** Unione Montana Valle Varaita, Comune Di Lagnasco, Comune Di Manta, Comune Di Saluzzo, Consorzio Bacino Imbrifero Montano Del Po, Consorzio Bacino Imbrifero Montano Del Varaita, Ente Di Gestione Delle Aree Protette Del Monviso, Unione Montana Comuni Del Monviso;

**d/2 - Unione Montana Valli Orco e Soana:** Alpette, Borgiallo, Canischio, Castellamonte, Castelnovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnovo, Cuorgne', Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Levone, Locana, Noasca, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, San Colombano Belmonte, Sparone, Valperga, Valprato Soana (Unione Montana Valli Orco E Soana, Comune Di Cuorgne', Unione Montana Gran Paradiso, Unione Montana Valle Sacra, Unione Montana Val Gallenga, Unione Montana Alto Canavese),

**d/3 - Unione Montana Valle Stura:** Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo, Vinadio, Entracque, Roaschia, Valdieri, Limone P.te, Robilante, Roccavione, Vernante (Unione Montana Valle Stura, Unione Montana Alpi Marittime, Comune Di Roaschia, Comune Di Valdieri),

**d/4 - Unione Montana Valli Chisone-Germanasca:** Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Villar Perosa, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Pinerolo (14 Comuni appartenenti alla Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, 13 Comuni appartenenti alla Unione Montana del Pinerolese, Comune di Pinerolo);

**e)** le forme associative tra comuni di cui al capo 5 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ivi inclusi gli enti gestori socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 1 del 2004;

**f)** le aggregazioni comunali espressamente costituite per la Misura 1.7.2. che rappresentino una popolazione, di regola, non inferiore a 42.000 abitanti, per la costituzione di una rete locale di servizi, con almeno 2 punti di facilitazione.

(14.2) Ogni soggetto individuato o individuabile in base alle precedente lettere può presentare una sola domanda.

(14.3) Ciascun territorio comunale può essere rappresentato da un solo soggetto sub attuatore; nel caso di sovrapposizioni territoriali, in assenza di accordo tra i proponenti, prevale la candidatura precedentemente approvata.

**Art. 15 –Modalità e termini di presentazione delle candidature**

(15.1) La presentazione delle candidature deve avvenire entro:

a) 60 giorni dalla comunicazione o, in assenza, dalla pubblicazione del presente Bando sul B.U.R. della Regione Piemonte per: le otto città capoluogo di provincia, le sei aree interne, le S.U.A., le Green communities, gli enti gestori socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 1 del 2004 e le ulteriori forme associative di cui al capo 5 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (prima fase);

b) 75 giorni dalla comunicazione o, in assenza, dalla pubblicazione del presente Bando sul B.U.R. della Regione Piemonte per le aggregazioni comunali espressamente costituite per la Misura 1.7.2 (seconda fase).

(15.2) Per il calcolo della scadenza del termine, i giorni sono da intendersi solari, consecutivi con esclusione di quello iniziale.

(15.3) Le candidature devono:

1. essere compilate secondo il modello di cui all'allegato 1,
2. contenere gli elementi essenziali di cui all'art. 36,

3. essere sottoscritte digitalmente dal soggetto fornito del potere di rappresentanza o, a ciò autorizzato, secondo le forme di legge.

(15.4) La candidatura deve essere compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente e trasmessa con posta elettronica certificata all'indirizzo [riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it).

#### **Art. 16 - Valutazione e approvazione delle candidature**

(16.1) Il procedimento di valutazione è in capo alla Regione Piemonte, direzione Competitività del sistema regionale, settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane, che ha a disposizione 60 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini indicati dalle lettere a) e b) dell'art. 15.

(16.2) Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione, nominata con provvedimento del Direttore della direzione Competitività del sistema regionale, composta da funzionari e dirigenti regionali in numero massimo di 5.

(16.3) Le candidature saranno soggette ad una valutazione non competitiva.

(16.4) La Commissione segnala al Responsabile del procedimento le proposte progettuali che non garantiscono:

a) una efficiente copertura territoriale,

b) sinergie con istituzioni, enti ed organismi che favoriscano il raggiungimento di fasce di popolazione particolarmente fragili (detenuti, anziani, diversamente abili, etc) o lontani dal luogo di residenza,

c) la capacità di conseguire i pertinenti target territoriali,

d) il rispetto del presente Bando e delle linee guida nazionali e regionali con riferimento alle modalità di organizzazione del servizio o all'attività di comunicazione.

(16.5) La valutazione delle candidature può sfociare nella negoziazione di cui all'art. 17; in tal caso l'avvio della negoziazione sospende i termini di conclusione del procedimento per un periodo massimo di 30 giorni.

(16.6) Il Responsabile del settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane approva con proprio provvedimento le progettualità presentate ed assegna i relativi finanziamenti. Con il medesimo provvedimento appone le prescrizioni necessarie a superare le criticità riscontrate.

(16.7) Allo scopo di favorire il più rapido dispiegamento degli interventi, ove occorra, il medesimo Responsabile può approvare le progettualità anche con provvedimenti separati, senza attendere l'approvazione di tutte le candidature riferite alla medesima fase.

#### **Art. 17 – Negoziazione delle candidature**

(17.1) Il Responsabile del procedimento, anche su impulso della Commissione di valutazione, può interloquire con i proponenti le candidature per verificare in contraddittorio:

a) l'integrazione tra candidature di ridotta dimensione territoriale, così da rafforzare la rete dei servizi a livello locale,

b) la copertura di territori aggiuntivi privi di servizi.

(17.2) E' in facoltà del Responsabile del procedimento avviare o riaprire la negoziazione, anche successivamente alla concessione dei finanziamenti, per fare fronte al fallimento di cui alla lettera b) o per facilitare il conseguimento del target regionale al 31.12.2025.

(17.3) Il provvedimento che approva l'integrazione del target concede le ulteriori risorse finanziarie.

#### **Capo 5 – Obblighi gravanti sui S.S.A.**

##### **Art. 18 – Obbligo di richiesta e comunicazione del CUP**

(18.1) I soggetti sub attuatori garantiscono il rispetto dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, con obbligo di indicazione del relativo codice su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura.

(18.2) Come stabilito dalla delibera CIPESS 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde: atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc..

(18.3) Il CUP, una volta ottenuto, va comunicato tempestivamente alla struttura regionale che attua il presente Bando (settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane, all'indirizzo [riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it), ) per consentire alla Regione di richiedere al D.T.D. la profilazione del soggetto sub attuatore sul Sistema ReGiS.

(18.4) Si ricorda che ciascun soggetto sub attuatore deve generare un solo CUP.

#### **Art. 19 – Rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)**

(19.1) Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'Art. 5 par. 2 del Reg. 2021/241, ovvero del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (d'ora in avanti, DNSH), i soggetti sub attuatori sono chiamati ad effettuare una valutazione di conformità degli interventi a tale principio, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

(19.2) A tal fine, con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR ha proceduto all'aggiornamento di una apposita Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, a cui si rinvia per gli eventuali utili approfondimenti sulla materia.

(19.3) Il rispetto del principio si traduce nella predisposizione della check list di cui all'art. 26.

#### **Art. 20– Rispetto degli obblighi in materia di Pari Opportunità**

(20.1) Tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del PNRR sono soggette agli obblighi in materia di Pari Opportunità.

(20.2) I soggetti sub attuatori e gli operatori economici eventualmente selezionati devono quindi garantire:

- la Parità di genere e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- l'Incremento delle prospettive occupazionali dei giovani;
- l'Inclusione lavorativa delle persone disabili.

(20.3) Si richiamano a tal fine le pertinenti fonti normative:

- L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
- D. lgs. 11/04/2006, n. 198, modificato con L. 18 11 2021, n. 275 “Codice delle pari opportunità”,
- Regolamento (UE) 2021/241,
- D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 sulla Governance del PNRR - art.47 “Pari opportunità di genere e generazionali, inclusione lavorativa delle persone con disabilità nelle procedure di stipula dei contratti pubblici con le risorse del PNRR”.

#### **Art. 21 - Doppio finanziamento, Conflitti di interesse, Rischio frodi**

(21.1) Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 15 giugno 2022 ha adottato la Politica per il contrasto alle frodi “PNRR: L'impegno per il contrasto alle Frodi” con l'obiettivo di ribadire “l'impegno a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà”.

Al riguardo si segnala che detta Politica è reperibile all'indirizzo:

[https://assets.innovazione.gov.it/1657869297-dtd\\_pnrr-1045-p-11-07-2022-circolare-n-1-unita-di-missione-pnrr-politica-per-il-contrasto-alle-frodi-e-alla-corrruzione-e-per-prevenire-i-rischi-di-conflitti-di-interesse-e-doppio-finanziamento.pdf](https://assets.innovazione.gov.it/1657869297-dtd_pnrr-1045-p-11-07-2022-circolare-n-1-unita-di-missione-pnrr-politica-per-il-contrasto-alle-frodi-e-alla-corrruzione-e-per-prevenire-i-rischi-di-conflitti-di-interesse-e-doppio-finanziamento.pdf)

(21.2) I soggetti sub attuatori sono tenuti ad assicurare che le attività di competenza siano realizzate in modo tale da garantire una sana gestione finanziaria delle iniziative anche attraverso i seguenti presidi di prevenzione e controllo:

- garantire che sia effettivamente funzionante un adeguato sistema di controllo interno nel loro ambito di responsabilità volto anche a prevenire e individuare le frodi;
- svolgere specifici controlli per monitorare possibili situazioni di conflitto di interesse, per evitare il rischio di doppio finanziamento e per verificare le informazioni e gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

#### **Art. 22 – Obbligo di alimentazione del sistema ReGiS e del sistema di monitoraggio dei servizi (Facilita)**

(22.1) Il D.T.D. si avvale del Sistema ReGiS che costituisce il Sistema informativo previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021), di cui si è dotato il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La registrazione, raccolta e validazione delle informazioni di monitoraggio saranno gestite con l'imputazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico-procedurale in ReGiS, quale strumento applicativo unitario nazionale di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

(22.2) Il sistema ReGiS è messo a disposizione dei soggetti sub attuatori i quali sono responsabili della corretta alimentazione con riferimento alla:

- **esecuzione procedurale** con evidenza dell'espletamento degli step previsti nei cronoprogrammi, degli esiti delle procedure di gara e quindi le informazioni relative agli aggiudicatari e alla stipula dei contratti. Tra le informazioni da registrare sono richieste anche quelle relative a contenziosi aperti sugli atti di attivazione dei progetti e sulla loro esecuzione (es. ricorso avverso ai Bandi di gara, ecc.) con evidenza degli estremi del contenzioso, l'impatto sulle scadenze progettuali e sul conseguimento dei relativi risultati e, infine, l'esito dello stesso contenzioso, con gli estremi delle decisioni intermedie e finali dei giudici;

- **realizzazione fisica**, le informazioni da registrare riguardano l'avanzamento del progetto misurato attraverso i relativi target e milestone;

- **esecuzione finanziaria**, i dati da registrare riguardano i trasferimenti effettuati ai soggetti sub attuatori, gli impegni assunti, la spesa effettuata per la realizzazione del progetto in corrispondenza dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL – ove pertinenti) ovvero negli altri documenti formali attestanti l'esecuzione dei progetti (Relazioni periodiche, collaudi, ecc.). La spesa sostenuta per i progetti comprende le anticipazioni erogate per l'avvio dell'intervento. I dati di avanzamento finanziario devono anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa.

(22.3) I soggetti sub attuatori anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche in fase di richiesta acconto e saldo, forniscono informazioni riguardo:

- i tempi previsti
- i tempi realizzati
- eventuali scostamenti tra tempi previsti e realizzati
- specifica indicazione delle motivazioni di detto ritardo dando evidenza che lo stesso può essere recuperato fornendo modalità e tempi.

(22.4) I soggetti sub attuatori, anche attraverso i facilitatori, alimentano il sistema di monitoraggio dei servizi erogati (Facilita).

#### **Art. 23 – Archiviazione e conservazione dei documenti**

(23.1) I soggetti sub attuatori sono tenuti a conservare, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo la disciplina europea e nazionale applicabile.

(23.2) I documenti devono essere correttamente conservati, nel rispetto dell'articolo 6 del DPR n. 445/2000 e dell'articolo 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ed essere facilmente consultabili.

(23.3) I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme:

- originali;

- copie autenticate;
- copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali);

● documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

(23.4) Nel rispetto della normativa UE e nazionale i soggetti sub attuatori devono quindi garantire la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l'agevole reperibilità.

(23.5) L'archiviazione ha per oggetto tutta la documentazione di carattere amministrativo e contabile relativa al progetto, alle procedure di selezione delle operazioni, alla loro realizzazione fisica e finanziaria, alla rendicontazione della spesa, nonché le check list utilizzate e le copie di eventuali output.

(23.6) In particolare, tale documentazione deve comprendere le specifiche tecniche e il piano finanziario dell'operazione, i rapporti di attuazione e monitoraggio, i documenti riguardanti l'attuazione, la valutazione, la selezione, l'approvazione della sovvenzione, le procedure di gara e di aggiudicazione e le relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati.

(23.7) Più specificatamente, la documentazione da inserire sul sistema informativo e da conservare nei fascicoli cartacei e informatici sopra indicati deve comprendere almeno:

- piano finanziario e specifiche tecniche del Progetto finanziato;
- documentazione sulle procedure di gara e di aggiudicazione, ovvero sugli appalti realizzati (Codice dei contratti pubblici);
- documentazione sulle procedure di coprogettazione (Codice del terzo settore);
- documentazione giustificativa di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri documenti tecnico-amministrativi riguardanti l'attuazione;
- rapporti di attuazione e monitoraggio;
- relazioni sulle verifiche dei servizi finanziati.

#### **Art. 24 - Riservatezza e protezione dei dati personali**

(24.1) I soggetti sub attuatori hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Bando o, comunque, in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR.

(24.2) I soggetti sub attuatori si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione delle attività.

(24.3) Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Bando i soggetti sub attuatori dovranno trattare i dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

(24.4) I soggetti sub attuatori si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità connesse al presente Bando nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

(24.5) Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività finanziate con il presente Bando, i soggetti sub attuatori si trovino nella condizione di affidare a soggetti terzi il trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui sono stati nominati responsabili del trattamento da parte del relativo Titolare, gli stessi sub

attuatori si impegnano al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite ed a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

#### **Art. 25 - Informazione, comunicazione e visibilità**

(25.1) L'art 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che i "destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

(25.2) In funzione dell'art. 34 il D.T.D. ha predisposto le Linee guida sulla comunicazione che sono rese disponibili all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale>.

(25.3) La Regione Piemonte ha avviato la procedura di gara per definire l'immagine coordinata territoriale a cui faranno seguito le Linee Guida regionali, ossia le regole della comunicazione che tutti i beneficiari regionali sono tenuti a rispettare.

(25.4) Le stesse Linee regionali verranno messe a disposizione dei soggetti sub attuatori in una fase antecedente l'avvio delle reti locali di facilitazione.

(25.5) La conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti dai punti di facilitazione sarà quindi assicurata attraverso un triplice canale di comunicazione:

- nazionale, sotto la regia del D.T.D.,
- regionale, attraverso la gestione di un apposito Piano di Comunicazione a cura del settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP della Regione Piemonte,
- (eventuale) locale, attraverso la progettazione di puntuali iniziative di comunicazione da parte dei soggetti sub attuatori.

#### **Capo 6 – Circuito finanziario - Controlli**

##### **Art. 26 – Trasferimento dei finanziamenti ai S.S.A.**

(26.1) La Regione Piemonte trasferisce le risorse finanziarie ai soggetti sub attuatori per la realizzazione degli interventi programmati, sulla base delle modalità qui di seguito descritte:

- **la prima quota** a titolo di anticipazione fino al **20%** dell'importo assegnato a seguito della approvazione del progetto;

- **la seconda quota** pari al **30%** dell'importo assegnato è trasferita a seguito della trasmissione da parte del soggetto sub attuatore della rendicontazione di spesa quietanzata pari ad almeno l'80% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione e della documentazione comprovante il raggiungimento del **25%** del target assegnato;

- **la terza quota** a concorrenza del **90%** dell'importo assegnato è trasferita a seguito della trasmissione da parte del soggetto sub attuatore della rendicontazione di spesa quietanzata pari ad almeno l'80% dell'importo già versato e della documentazione comprovante il raggiungimento del **50%** del target assegnato;

- **il saldo finale** pari al **10%** dell'importo assegnato (o importo inferiore) sarà trasferito a conclusione del progetto ed a seguito della trasmissione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata e della documentazione comprovante il raggiungimento del **100%** del target assegnato.

(26.2) Il trasferimento delle quote successive alla prima è subordinato al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dai soggetti sub attuatori ed alla verifica della percentuale del target assegnato.

(26.3) La richiesta di acconto è presentata dal soggetto sub attuatore alla Regione utilizzando il format (richiesta acconto) disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale> .

(26.4) Le successive richieste di pagamento sono presentate di norma sulla base del cronoprogramma del progetto ed utilizzando il rispettivo format (richiesta quote successive) disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale>. Per le successive richieste di pagamento il soggetto sub attuatore mette a disposizione della Regione:

- la relazione relativa all'attuazione del progetto;
- l'elenco delle spese;
- la Check list di autocontrollo nel caso di procedura di selezione dei fornitori;
- la check list DNSH;
- la check list pari opportunità;
- i documenti giustificativi della spesa (fatture, F24, buste paga o altri documenti aventi valore probatorio equivalente) con apposta la dicitura di riferimento del progetto e riferimento al CUP nel sistema informativo;
- gli atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso il contributo con indicazione del CUP;
- ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target.

#### **Art. 27 - Modalità di annullamento dei giustificativi di spesa**

(27.1) I giustificativi di spesa devono riportare l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

(27.2) La fattura deve essere emessa in forma elettronica e ove applicabile, deve essere emessa secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 629 della L.190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; al suo interno vanno riportati i riferimenti al PNRR ai fini dell'annullamento dei giustificativi di spesa.

(27.3) Con riferimento all'obbligo di annullamento delle fatture oggetto della agevolazione ed alla necessità di conciliare tale adempimento con l'emissione di fatture elettroniche, si precisa che: al momento dell'emissione della fattura i dati relativi all'annullo devono essere inseriti nel "campo note" della fattura stessa. In questo modo la fattura viene emessa in originale "già annullata". (27.4) Pertanto, si sottolinea che non potrà essere apposto posteriormente alla data di emissione del documento contabile (data di generazione del file) alcun "Timbro", di qualunque natura anche digitale, in quanto tale fattispecie costituirebbe contraffazione del documento/file originale, che risulterebbe non più integro. Inoltre, non è ammesso stampare il file contenente i dati della fattura elettronica ed apporre su tale documento qualsiasi timbro di annullamento, in quanto quest'ultima non rappresenta fattura originale.

(27.5) Nel caso in cui il fornitore sia impossibilitato nell'inserire i dati relativi all'annullo della fattura elettronica nel campo note al momento dell'emissione della stessa, lo stesso può sottoscrivere digitalmente una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da trasmettere unitamente alla presentazione della documentazione per la richiesta di erogazione nella quale si attesta l'elenco delle fatture elettroniche presentate a valere sul progetto agevolato (indicando sempre il CUP) specificando la spesa a cui si riferiscono e l'importo imputato al progetto, tale dichiarazione dovrà essere conservata nel fascicolo informatico di progetto.

#### **Art. 28 - Controlli sulle attività di progetto**

(28.1) La Regione Piemonte effettua i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettuate dai soggetti sub attuatori, prima della loro rendicontazione all'Amministrazione Titolare.

(28.2) In particolare saranno oggetto di verifica:

- ✓ quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;

- ✓ la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- ✓ la raccolta delle informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività e per il monitoraggio dei target e delle milestone assegnati;
- ✓ il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ✓ il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR), dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) e dalla Regione (immagine coordinata del servizio) per accompagnare l'attuazione, tra le altre, della Misura 1.7.2, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- ✓ le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- ✓ a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale;
- ✓ l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- ✓ la conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati.

#### **Art. 29 - Controlli a campione da parte del D.T.D.**

(29.1) Il Servizio 3 dell'Unità di Missione svolge verifiche a campione circa la consuntivazione dei Milestone e target e la regolarità delle spese rendicontate, attraverso controlli amministrativo-documentali "on desk" e, ove ritenuto opportuno, con approfondimenti "in loco" presso i soggetti attuatori e sub attuatori, finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti:

- la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l'attuazione dell'intervento;
- l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
- l'effettivo raggiungimento di M&T;
- il follow-up di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con i Soggetti attuatori.

(29.2) Ulteriori verifiche potranno altresì essere rivolte ad aspetti specifici, laddove pertinenti come ad esempio: l'assenza del doppio finanziamento, la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato, ove presenti, il rispetto il principio orizzontale del DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00.

(29.3) Le verifiche sul campo rispetto a un campione di operazioni perseguono l'obiettivo di accertare che:



● le informazioni sottostanti alle attestazioni e rendicontazioni prodotte dal Soggetto attuatore siano confermate dalla documentazione giustificativa a supporto (es: Checklist/verbali delle verifiche di gestione e di autocontrollo, documenti a fondamento giuridico della spesa e documentazione giustificativa di spesa e pagamento, riscontro delle autocertificazioni, ecc.);

● le attività previste dalle procedure di controllo adottate dal Soggetto attuatore siano state realizzate correttamente.

(29.4) Gli esiti delle verifiche, condotte anche attraverso interviste ai referenti del Soggetto attuatore, vengono riportati nelle Checklist di riferimento e se del caso segnalati al Soggetto attuatore.

(29.5) Sulla base dei risultati ottenuti, il Servizio 3 trasmette la Relazione di controllo ai Soggetti attuatori interessati, informando il servizio di gestione dell'Unità di missione competente, i quali possono dare riscontro agli eventuali rilievi inviando le proprie controdeduzioni e/o integrando la documentazione probatoria. Il Servizio 3 verifica le integrazioni e controdeduzioni ricevute e, ove pertinente, aggiorna la Relazione di controllo.

(29.6) Ai soggetti destinatari della Relazione, qualora siano presenti elementi di non conformità, e generalmente richiesto di adottare delle azioni correttive per la rimozione/correzione di eventuali irregolarità accertate e, se del caso, procedere al recupero degli importi versati.

### **Art. 30 – Modifiche progettuali**

(30.1) Tutte le modifiche progettuali che comportano mutamenti sostanziali agli elementi della domanda devono essere previamente inoltrate alla Regione Piemonte all'indirizzo: [riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it).

(30.2) La Regione Piemonte può autorizzare, previa interlocuzione con il D.T.D., le modifiche progettuali che rafforzano la capacità di raggiungimento dei target assegnati, nel rispetto del presente Bando.

(30.3) Qualora le modifiche autorizzate incidano sui target assegnato l'importo finanziario concesso verrà proporzionalmente rimodulato.

### **Art. 31 - Rinuncia dell'agevolazione**

(31.1) Qualora il soggetto sub attuatore non possa procedere alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, ne deve dare immediata comunicazione al Responsabile del procedimento con tempestiva comunicazione all'indirizzo:

[riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it)

per rendere possibile il riutilizzo delle risorse, onde non incorrere in responsabilità contabile conseguente alla retrocessione o decurtazione dei fondi PNRR.

(31.2) Il soggetto sub attuatore dovrà provvedere alla restituzione delle somme ricevute e che risultino in eccesso rispetto al target raggiunto.

### **Capo 7 – Informativa privacy, Contatti, R.P.**

#### **Art. 32 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)**

(32.1) Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte a seguito del presente Bando saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)", di seguito "GDPR".

(32.2) I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione Digitale" dalla Direzione "Competitività del sistema regionale", settore "Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane".

(32.3) Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e nella normativa nazionale contenuta, a titolo esemplificativo, nel decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", nel decreto legge – 31 maggio 2021, n. 77 con oggetto: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e nelle ulteriori norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione: legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e legge regionale 28 luglio 2008 n. 23.

(32.4) L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

(32.5) Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it)

(32.6) Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro tempore del settore "Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane", come previsto nella Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847).

(32.7) Responsabili (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte.

(32.8) I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

(32.9) I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma PNRR, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

(32.10) I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

(32.11) I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

- ✘ Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- ✘ soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
- ✘ altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

(32.12) Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

### Art. 33 - Informazioni e contatti

(33.1) Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente Bando e le relative procedure valutative, è possibile contattare la Direzione competitività del sistema regionale della Regione Piemonte, settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail [qualificazionesviluppo@regione.piemonte.it](mailto:qualificazionesviluppo@regione.piemonte.it) e indicando obbligatoriamente nell'oggetto: "Informazioni PNRR Misura 1.7.2 Rete di servizi di facilitazione digitale".

### Art. 34 - Responsabile del procedimento

(34.1) Ai sensi della Legge regionale n. 14/10/2014 n. 14 e della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore del settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane della Direzione Competitività del Sistema Regionale.

## Capo 8 – Appendice

### Art. 35 – Target di candidatura, risorse finanziarie correlate ed eventuali riduzioni finanziarie

(35.1) La tabella che segue illustra la ripartizione di massima a livello provinciale degli obiettivi progettuali iniziali, evidenziando i bisogni da soddisfare.

**Tabella 1 – I Target provinciali di popolazione iniziali**

Provincia	Popolazione residente al 1.1.2022	Target popolazione (T1)	Target servizi (T2)	P.F.
Cuneo	580 155	21.808	32.712	27
C.M.Torino	2 208 370	83.015	124.522	103
Alessandria	407 264	15.309	22.963	19
Verbano-Cusio-Ossola	154 249	5.799	8.698	7
Vercelli	166 083	6.243	9.365	8
Asti	208 286	7.830	11.745	10
Novara	361 916	13.605	20.408	17
Biella	170 027	6.391	9.587	8
<b>Totale</b>	<b>4.256.350</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>199</b>

(35.2) Per meglio quantificare la carenza di competenze digitali sul territorio regionale sono stati presi in considerazione i risultati dell'indagine ISTAT Multiscopo del 2019 riferiti a due fattori significativi: l'utilizzo del personal computer e l'utilizzo di internet. Il disegno campionario utilizzato è stato costruito da ISTAT per fornire stime a livello regionale mentre i valori provinciali sono una stima dell'ufficio di statistica regionale. L'analisi puntuale ha evidenziato un maggior bisogno di servizi di facilitazione nelle province di Alessandria, Asti, Biella e Cuneo. Per queste ultime sono stati incrementati i target e le relative risorse finanziarie; la modalità di calcolo è contenuta nella nota metodologia agli atti della Direzione competitività del sistema regionale della Regione Piemonte, settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane. Dopodiché i target provinciali sono stati incrementati del 5% per costituire una riserva utile a contrastare ritardi e rettifiche finanziarie. La tabella che segue riporta i target provinciali finali in applicazione dei tre fattori richiamati: popolazione residente, situazione di svantaggio, incremento distribuito del 5%.

**Tabella 2 – I Target provinciali finali**

	A	B	C	D	E	G	H
--	---	---	---	---	---	---	---

Provincia	T1 popolazione	T1 svantaggio	T1 intermedio A + B	5% C	T1 finale C+D	Risorse finanziarie	P.F.
Cuneo	21.808	<b>1.418</b>	23.226	1.161	24.387	1.161.746	30
CMT	83.015	0	83.015	4.151	87.166	4.152.344	108
Alessandria	15.309	<b>2.006</b>	17.315	866	18.181	866.082	22
VCO	5.799	0	5.799	290	6.089	290.061	7
Vercelli	6.243	0	6.243	312	6.555	312.270	8
Asti	7.830	<b>807</b>	8.637	432	9.069	432.016	11
Novara	13.605	0	13.605	680	14.285	680.511	17
Biella	6.391	<b>658</b>	7.049	352	7.401	352.585	9
<b>TOTALE</b>	<b>160.000</b>	<b>4.889</b>	<b>164.889</b>	<b>8.244</b>	<b>173.133</b>	<b>8.247.616</b>	<b>212</b>

(35.3) Al fine di contrastare la marginalità geografica ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne, i target (finali) di queste aree saranno ridotti del **20%** con invarianza delle risorse finanziarie. Il medesimo criterio (di riduzione del target con invarianza delle risorse finanziarie) si applica, pro quota, alle candidature che contengano comuni classificati intermedio, periferico, ultraperiferico dalla strategia nazionale aree interne (SNAI). Conseguentemente:

1. i target (ed i punti di facilitazione) di ogni candidatura sono definiti in base ai dati contenuti nella Tabella 2, cui applicare la correzione del precedente paragrafo;
2. gli impegni assunti dai soggetti sub attuatori sono definiti in base al medesimo dato;
3. le eventuali riduzioni finanziarie potranno essere applicate dalla Regione ai soggetti sub attuatori in presenza:
  - del mancato raggiungimento del target regionale, che comporti una decurtazione delle risorse finanziarie in danno della Regione Piemonte;
  - del mancato raggiungimento del target di candidatura assegnato. In tal caso il target inevaso è rideterminato con riferimento ai valori numeri di cui alla tabella 2, colonna C (T1 intermedio), senza cioè considerare la quota di target derivante dall'aumento distribuito del 5% di cui alla colonna D.

#### **Art. 36 - Guida alla compilazione della candidatura - Elementi essenziali**

(36.1) La candidatura deve:

- a) individuare i canali di comunicazione deputati a fornire le informazioni all'utenza attraverso, almeno, un numero di telefono, un indirizzo e-mail, una sezione di pagine web all'interno dei propri siti istituzionali, luoghi fisici deputati (URP, biblioteche, sedi di associazioni, etc); per questi ultimi luoghi non si deve trattare necessariamente di un elenco chiuso: accanto ad alcuni "civici" certi possono essere inserite tipologie da cui si attingerà per integrare l'elenco successivamente;
- b) individuare chiaramente il personale che assicurerà il presidio dei canali di comunicazione (numero e mansioni) anche con rinvio alle strutture organizzative di appartenenza; il gruppo di lavoro può comunque mutare i propri componeti nel corso del progetto,

- c) assicurare il raccordo informativo tra i propri contenuti e quelli delle pagine web della Regione Piemonte: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale>,
- d) quantificare ed individuare i punti di facilitazione fissi; gli stessi devono essere dislocati in luoghi di facile accessibilità, favorendo centri di aggregazione preesistenti e facilmente raggiungibili dall'utenza; l'individuazione avviene attraverso il numero civico (es: Comune X, Via Pascoli 9): i "civici" indicati nella domanda devono rappresentare almeno il 60% dei punti di facilitazione finanziati. Si tratta dei punti di facilitazione (P.F) da aprire entro il 31.12.2023 (Milestone del 60%) per conseguire gli obiettivi al 31.12.2023 (Target del 20%); per i restanti P.F. l'individuazione deve essere comunicata entro e non oltre il 15 dicembre 2023 all'indirizzo [riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it);
- e) valutare l'opportunità di costituire uno o più punti di facilitazione itineranti; l'esigenza è particolarmente sentita nelle aree a bassa densità di popolazione dove si può immaginare che siano i facilitatori a raggiungere le località in cui effettuare il servizio (lunedì: comune X, martedì: comune Y, mercoledì: luogo di aggregazione presso comune Z, etc),
- f) assicurare la tempestiva pubblicizzazione sui propri siti web istituzionali della localizzazione, delle attività e degli orari di apertura dei punti di facilitazione, e delle relative modalità di accesso,
- g) riconoscere l'impegno ad erogare almeno 50 ore di formazione d'aula per anno per punto di facilitazione; il progetto può prevedere una diversa missione da riconoscere ai punti di facilitazione; ad esempio nel caso di un punto di facilitazione principale e di punti secondari collegati (che partecipano cioè allo stesso target) la formazione d'aula può essere erogata solo dai punti di facilitazione principali,
- h) riconoscere l'impegno ad erogare l'attività di facilitazione per almeno 24 ore settimanali per punto di facilitazione digitale, con possibilità di prevedere tempi inferiori in base alle modalità di organizzazione prescelta (ad esempio uso massivo delle prenotazioni o apertura di un numero di punti maggiore rispetto a quello minimo anche in accordo con associazioni, parrocchie, università della terza età),
- i) indicare la modalità di individuazione dei facilitatori,
- j) garantire il presidio amministrativo delle attività di monitoraggio e rendicontazione sul sistema Regis, indicando, ove possibile fin da subito, i nominativi del/i soggetto/i per il quale/i si richiede l'abilitazione a sistema (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono); da una a due persone;
- k) assicurare la partecipazione ai webinar formativi gestiti dal Dipartimento per la Trasformazione digitale,
- l) assicurare la partecipazione al Tavolo di monitoraggio bimestrale coordinato dalla Regione Piemonte, individuando fin da subito il proprio rappresentante,
- m) individuare un referente per ciascun punto di facilitazione, che può anche corrispondere con il facilitatore digitale, cui affidare la registrazione dei servizi resi sul sistema Facilita,
- n) garantire la collaborazione alla predisposizione di un calendario coordinato e condiviso delle iniziative territoriali su tutto il territorio regionale,
- o) individuare o rendere individuabile il soggetto gestore (gestione diretta, gestione affidata in appalto, gestione affidata ad ente/enti del terzo settore),
- p) impegnarsi a raggiungere il target di candidatura calcolato nel rispetto del Bando (Art. 35 - Tabella 2 ; T1 target utenti univoci e T2 target servizi offerti (1,5 \* T1); il settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne ed aree urbane è a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario;
- q) impegnarsi a raggiungere i conseguenti target intermedi (T1) al 31.12.2023 (25%), al 31.12.2024 (60%),

- r) (eventuale) quantificare il target supplementare (T1s) che si prevede di poter conseguire entro il 31.12.20; il target supplementare sarà posto alla base della futura (ed eventuale) negoziazione con il soggetto attuatore,
- s) prevedere le modalità di monitoraggio dei servizi erogati al fine di individuare eventuali ostacoli o criticità,
- t) predisporre il cronoprogramma dell'intervento,

Esempio di cronoprogramma:

	2023			2024				2025				2026
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
<b>T.ZERO</b>	Do man da/ Con cess ione											
<b>Costituzione GDL</b>	█											
<b>Avvio canali di comunicazione</b>	█											
<b>Individuazione punti fisici di informazione</b>	█											
<b>Pubblicizzazione canali com.</b>	█											
<b>A) Selezione del gestore</b>	█											
<b>IN ALTERNATIVA</b>	█											
<b>B) Selezione facilitatori</b>	█											
<b>Formazione facilitatori</b>	█											
<b>Acquisto attrezzature informatiche</b>	█											
<b>Avvio dei punti di facilitazione</b>	█											
		60 %		100 %								
<b>Servizi di facilitazione</b>	█											
		25 %				60 %					100 %	
<b>Partecipazione al Tavolo</b>	█											
<b>Monitoraggio attività e Rendiconto</b>	█											

ne

- u) predisporre il Piano annuale dei costi, ripartito secondo le voci di spesa indicate nella tabella, di cui al paragrafo 8.12 (spese ammissibili), di pagina 12,
- v) qualora si intenda predisporre iniziative di comunicazione, garantire il rispetto delle Linee guida regionali.

#### **Art. 37 - Assistenza specialistica per la presentazione delle candidature**

(37.1) La Regione Piemonte con D.G.R. n. 22 – 5420 del 22 luglio 2022 ha approvato la partecipazione al Protocollo d'intesa con Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino, Politecnico di Torino, Università degli studi di Torino e Fondazione Piemonte Innova (già Torino Wireless) per il riconoscimento alla Fondazione del ruolo di strumento tecnico al servizio delle strategie sulla trasformazione digitale. Tra le attività esplicitate rientra la promozione di azioni di sostegno e orientamento agli enti, specie per quelli a ridotta dimensione, per rafforzarne la capacità di risposta ai bandi di finanziamento per le attività di trasformazione digitale e, più in generale, per supportarli nella diffusione della cultura digitale e nello sviluppo delle competenze necessarie per l'avvio di iniziative di digitalizzazione. La Fondazione Piemonte Innova, per la misura 1.7.2 del PNRR, ha programmato per il 2023 una attività di sostegno in favore dei soggetti sub attuatori. In tale veste provvederà alla organizzazione di iniziative volte a favorire la definizione delle candidature e senza alcun aggravio finanziario per i soggetti sub attuatori.

(37.2) Per informazioni e contatti: [pnrr.digitale@regione.piemonte.it](mailto:pnrr.digitale@regione.piemonte.it) oppure al numero 011.4324006 (dal lunedì al giovedì con orario 10.00/12.00).

#### **Art. 38 - Avvertenza**

(38.1) Si avvisano i soggetti beneficiari che per la natura non competitiva del bando gli stessi possono avviare fin da subito le attività che non richiedono una attuale copertura finanziaria allo scopo di accelerare il successivo dispiegamento della Rete di facilitazione digitale. Ed infatti, salvo sovrapposizioni territoriali e nel rispetto dei requisiti prescritti dal presente Bando, tutte le domande presentate sono suscettibili di finanziamento.

(38.2) A mero titolo esemplificativo si richiamano:

- la predisposizione e pubblicazione degli avvisi, non vincolanti, per la selezione dei soggetti gestori (avvisi pubblici, indagini di mercato, consultazioni preliminari, etc),
- l'avvio di momenti di confronto con enti pubblici e/o le strutture accreditate allo scopo di favorire successive forme di collaborazione (esempio strutture carcerarie, strutture residenziali, università della terza età, associazioni che operano sul territorio etc).